








Essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili

	Cos'è	<p>Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto previsto dall'art. 24 della Costituzione e dal DPR 30 maggio 2002 n. 115 (artt. 74 e segg.) che riconosce al cittadino non abbiente la difesa nel processo civile (con esclusione delle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti), con la conseguenza che l'onorario dell'avvocato e dell'eventuale consulente di parte, viene corrisposto direttamente dallo Stato e le cause sono esenti da spese (contributo unificato, marche da bollo ecc.).</p> <p>L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo. Nel processo civile la parte rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione.</p>
	Chi lo può richiedere	<p>L'istanza può essere presentata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea;• cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;• cittadini extracomunitari che intendono impugnare il provvedimento di espulsione o le decisioni in merito alle domande di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato;• apolidi residenti in Italia;• enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. <p>Il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato se il decreto del Giudice Delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese (art. 144 DPR 115/2002).</p> <p>Il reddito annuale (imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi) per conseguire il beneficio non deve essere superiore alla somma prevista dagli artt. 76-77 D.P.R. 115/02 (attualmente pari ad € 11.493,82, ultimo aggiornamento G.U. n. 49, del 28 febbraio 2018) ed è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.</p> <p>Solo nelle cause civili "transfrontaliere" (quando cioè la parte che chiede il beneficio è domiciliata in uno Stato membro dell'Unione Europea, ad eccezione della Danimarca) il limite di reddito va aumentato di € 1.032,91 per</p>

		<p>ogni familiare convivente.</p> <p>Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio: separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli) ovvero nei processi in cui gli interessi dei richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.</p> <p>Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 291 quater T.U. Di cui al DPR 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1 del T.U. Di cui al DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E' però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).</p>
	Come si richiede	L'istanza va presentata online dal richiedente o dal suo difensore sul sito dell'Ordine degli avvocati di Venezia (https://ordineavvocativenezia.it/) allegando la documentazione richiesta.
	Dove si richiede	Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove ha sede il Giudice competente per la causa (da instaurarsi o già instaurata): se deve essere proposto ricorso in Cassazione, è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare.
	Tempistiche	Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati decide entro 10 giorni dalla data di arrivo della domanda.
	Effetti	<p>Il Consiglio dell'Ordine, valutati i presupposti della domanda, (limiti di reddito e non manifesta infondatezza della domanda) accoglie o rigetta. Copia dell'atto con il quale accoglie o respinge la domanda è trasmessa all'interessato e al magistrato e all'ufficio finanziario competente.</p> <p>Chi è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve comunicare le variazioni di reddito che determinano il superamento dei limiti previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione</p>

		<p>dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione. In caso di superamento dei limiti di reddito, l'ammissione ai patrocinio viene revocata.</p> <p>Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato a disposizione presso ogni Consiglio dell'Ordine.</p> <p>In caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'istanza può essere presentata al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Nel caso in cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato venga presentata per la proposizione di un ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello e il Consiglio dell'Ordine rigetti l'istanza, la nuova domanda deve essere presentata alla Corte di Appello.</p> <p>Le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni e nelle indicazioni relative alle generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, alle condizioni di reddito e all'impegno di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, costituiscono reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.</p>
	<p>Norme di riferimento</p>	<p>Artt. dal 74 al 141 del D.P.R. 30/5/2002, n. 115 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.</p> <p>Artt. 3 e 10 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)”</p>